

NORMA SANIFICAZIONI (TESTO COORDINATO E INTEGRATO)

22. In considerazione della rilevanza delle attività sportive per il benessere e la salute delle persone e della società, al fine di incentivare e sostenere lo svolgimento dell'attività sportiva in piena sicurezza e nel rispetto delle disposizioni sanitarie finalizzate alla prevenzione e contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, tramite il Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia, le Federazioni sportive operanti sul territorio regionale, con un contributo per il sostegno dei costi necessari alla sanificazione degli ambienti, utilizzati in orario extrascolastico, con specifico riferimento agli spazi per attività sportiva e ai servizi di supporto degli impianti sportivi collocati in plessi scolastici o a uso scolastico **ivi comprese le spese finalizzate al rispetto delle prescrizioni per l'igiene e la profilassi.**

22 bis. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica COVID-19, l'Amministrazione regionale è autorizzata altresì a finanziare, tramite il Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia, le Federazioni sportive operanti sul territorio regionale per il ristoro dei costi imputabili alle Associazioni e Società sportive a esse affiliate e iscritte, negli anni 2020 e 2021, al Registro delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche istituito dal CONI, a far data dall'1 gennaio 2021, per la sanificazione, con specifico riferimento agli spazi per attività sportiva e ai servizi di supporto, di impianti sportivi di proprietà pubblica da essi utilizzati e diversi da quelli già oggetto di finanziamento di cui al comma 22, nonché con riferimento al rispetto delle prescrizioni per l'igiene e la profilassi.>>;

23. Per le finalità di cui al comma 22 **e 22 bis** le Federazioni sportive operanti sul territorio regionale presentano istanza al CONI FVG, corredata di un elenco delle strutture sportive **di cui ai commi medesimi** e di un preventivo di spesa per le attività di sanificazione **degli ambienti.**

24. Il Servizio competente in materia di sport trasferisce al CONI FVG il finanziamento e con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di sport stabilisce altresì modalità e termini di rendicontazione.

25. Il CONI FVG ripartisce il finanziamento regionale in ragione ai fabbisogni manifestati dalle Federazioni e ritenuti congrui dal Comitato regionale medesimo.

26. Per le finalità previste dal comma 22 è destinata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella F di cui al comma 30.

Per le finalità di cui all'articolo 6, commi da 22 a 25, della legge regionale 15/2020, come integrato dal comma 1, il Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia destina le risorse già trasferite nel 2020 ai sensi dell'articolo 6, comma 24, della legge regionale 15/2020 e non utilizzate.

LR 25/2020 art. 6 comma 9:

Per le finalità di cui all'articolo 6, commi da 22 a 26, della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022), le spese connesse alla sanificazione degli ambienti, utilizzati in orario extrascolastico, con specifico riferimento agli spazi per attività sportiva e ai servizi di supporto degli impianti sportivi collocati in plessi scolastici o a uso scolastico, possono essere sostenute dalle Federazioni Sportive operanti sul territorio regionale anche nel corso del 2021 a valere sulle risorse finanziarie già concesse nel 2020.